



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 143/11/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA PER IL PRESUNTO
SQUILIBRIO INFORMATIVO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI DEI GIORNI 15 E 16
MAGGIO 2011 CON TURNI DI BALLOTTAGGIO DEI GIORNI 29 E 30
MAGGIO
(TG3)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 30 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 5 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile 2011;

VISTO l'esposto presentato dal sen. Alessio Butti in data 27 maggio 2011 (prot. 0026754) , con il quale è stato eccepito che in data 25 maggio 2011 nell'edizione delle ore 19.00 del Tg3 sono andati in onda due servizi rispettivamente dedicati alle elezioni di ballottaggio dei comuni di Milano e di Napoli, palesemente tesi ad orientare il voto degli elettori, che appaiono in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di par condicio e con l'obbligo dei telegiornali di attenersi con particolare rigore ai principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità del 27 maggio 2011 (prot. 26779), con la quale sono state richieste alla Concessionaria pubblica, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 28/2000, le osservazioni in merito al citato esposto;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla Rai con nota dello stesso 27 maggio 2011 (prot. 0026807) nelle quali, in sintesi, la concessionaria ha osservato quanto segue:

- in via preliminare l'esposto è inammissibile e improcedibile perché non è stato comunicato con le formalità previste dall'articolo 10 della legge n. 28/2000, in quanto risulta inviato solo all'Autorità;
- nel merito i servizi in questione, a differenza di quanto affermato nell'esposto, hanno rispettato i principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento in quanto, posto che non può essere presa in considerazione una sola edizione di un determinato telegiornale individuata, dai dati di monitoraggio allegati risulta che proprio in quell'edizione è stato dato spazio persino più ampio alla maggioranza di Governo;

RILEVATO, dal monitoraggio dell'Autorità, che i servizi oggetto dell'esposto, andati in onda all'interno del Tg3 delle ore 19,00 del 25 maggio 2011, della durata, rispettivamente, di 1 minuto e 54 secondi (servizio a cura della giornalista Elisabetta Margonari sul ballottaggio del comune di Napoli), di un 1 minuto e 29 secondi (servizio a cura dei giornalisti Paolo Pasi e Giuliano Giubilei sul ballottaggio del comune di Milano) e di 1 minuto e 34 secondi (servizio a cura del giornalista Giuliano Giubilei sul ballottaggio del comune di Milano), nell'ambito della libertà di commento e critica, hanno rappresentato con equilibrio, nel breve tempo di durata dei servizi, le posizioni di entrambi i candidati alle elezioni di ballottaggio dei comuni interessati;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta rispettato quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

UDITA la relazione dei Commissari, Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola